

Omissis

FATTO e DIRITTO

1.- Con determinazione n. 1401 del 24 agosto 2000, a firma del Dirigente del Settore Affari del personale del Comune di Quartu Sant'Elena, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di Dirigente - Area Amministrativa, le cui risultanze sono state impugnate presso il T.A.R. Sardegna dalla signora Ma.Cu., con ricorso n. 2319/2000, dalla signora An.Co., con ricorso n. 2377/2000, e dalla signora Al.Mu., con ricorso n. 600/2001.

2.- In particolare con quest'ultimo gravame sono stati impugnati i seguenti atti:

a) - La determinazione del Dirigente del Settore Affari Demografici del Comune di Quartu Sant'Elena n. 76 del 5 febbraio 2001, di approvazione della graduatoria definitiva di detto concorso, nella parte in cui sono state incluse le candidate: Ca.At. ed altri (...) e dichiarate vincitrici le prime due ed idonee la terza e la quarta;

b) - La determinazione di detto Dirigente n. 1996 del 27 novembre 2000, di approvazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi dal concorso in questione, nella parte in cui sono state ammesse le candidate At. e Or.;

c) - La determinazione del citato Dirigente n. 2186 del 7 dicembre 2000, di ammissione con riserva al concorso in questione delle candidate Cu. e Co.;

d) - La determinazione del suddetto Dirigente n. 2227 del 14 dicembre 2000, di ammissione con riserva al concorso in questione della candidata Cu.;

e) - Ogni altro atto presupposto e consequenziale a quelli impugnati, compresi i verbali della Commissione giudicatrice, nella parte attinente all'ammissione, al concorso in questione, delle candidate At. ed altri (...).

f) - Il verbale n. 5 di detta Commissione, nella parte in cui sono state incluse nella graduatoria finale del concorso le candidate Ca.At. ed altri (...), nonché nella parte in cui sono state dichiarate vincitrici del concorso le prime due e dichiarate idonee la terza e la quarta.

g) Il verbale n. 4 della citata Commissione e le relative schede allegate nella parte in cui sono stati attribuiti alla candidata C. L., per il servizio svolto nella cat. 6[^], punti 0,2 anziché nessun punteggio; nonché nella parte in cui non è stato attribuito alla candidata Al.Mu. il punteggio di 0,50 per l'idoneità al concorso all'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche" ottenuta in

un concorso svolto nell'anno 1992 e nella parte in cui sono le stati attribuiti punti 0,50 per specializzazioni in luogo di punti 1,50.

h) - La graduatoria finale, di cui al verbale n. 5 della suddetta Commissione, approvato con la determinazione dirigenziale n. 76/5 del 5.2.2001, nella parte relativa alla sopra indicata attribuzione del punteggio per i titoli di servizio alle candidate La. e Mu..

3.- Il citato T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, previa riunione di detti gravami, in parte ha dichiarato irricevibili e inammissibili il ricorso n. 2319/2000, proposto dalla signora Ma.Cu., ed il ricorso n. 2377/2000, proposto dalla signora An.Co., mentre, nella restante parte, li ha respinti; quanto al ricorso n. 600/2001, proposto dalla signora Al.Mu., lo ha dichiarato improcedibile nella parte in cui veniva impugnata l'ammissione con riserva al concorso di cui trattasi delle candidate Cu. e Co. e la loro inclusione nella graduatoria definitiva (a seguito della reiezione dei ricorsi n. 2319/2000 e 2377/2000), nonché lo ha respinto nella parte in cui era stata impugnata l'ammissione delle candidate At. ed O. e lo ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile nella parte in cui era impugnata l'attribuzione di punteggi alla candidata L.

3.- A sostegno del gravame la signora Mu. ha dedotto i seguenti motivi:

1) Quanto alla posizione delle signore Ca.At. e Ni.Or.:

Violazione dell'art. 6 del D.M. 31 marzo 1994 (codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Violazione del principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa. Violazione del principio di astensione dei pubblici dipendenti dalla partecipazione ad atti per i quali abbiano interesse.

2) Quanto all'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio alla signora C. L. ed alla signora Al.Mu.:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti. Violazione del regolamento comunale dei concorsi. Violazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio per i titoli stabiliti con il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice. Eccesso di potere per contraddittorietà. Travisamento dei fatti.

4.- Con memoria depositata il 29.7.2003 si è costituito in giudizio il Comune di Quartu S. Elena, che ha dedotto l'infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

5.- Con memoria depositata il 13.2.2014 si è costituita in giudizio la signora Ca.At., che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e

ne ha dedotto l'infondatezza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.

6.- Con memoria depositata il 21.2.2014 il Comune costituito ha evidenziato che la appellante è stata nelle more assunta in ruolo presso il Comune di Nuoro, con influenza sulla permanenza di interesse al gravame, ha eccepito l'inammissibilità delle censure formulate avverso l'effettuata valutazione dei titoli dei concorrenti da parte della Commissione esaminatrice ed ha dedotto l'infondatezza dell'appello, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.

7.- Con memoria depositata il 21.3.2014 l'avvocato Ma.Mu., difensore della appellante, ha comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo.

8.- Alla pubblica udienza del 25.3.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

9.- Innanzi tutto la Sezione osserva, con riguardo alla rinuncia al mandato effettuata dal difensore della appellante, che, ai sensi dell'art. 85 del c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 39, del c.p.a., esso può sempre rinunciare alla procura, ma la rinuncia non ha effetto nei confronti delle altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore; quindi la rinuncia al mandato alla lite del difensore dell'appellante non determina effetti interruttivi né sospensivi del processo e non impedisce il passaggio in decisione del ricorso, in quanto, ai sensi del predetto art. 85 del c.p.c., esso difensore è tenuto a svolgere le sue funzioni fino alla sua sostituzione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4791).

10.- In secondo luogo la Sezione ritiene insuscettibile di positiva valutazione sia l'eccezione di carenza di interesse al ricorso dell'appellante (stante la sua collocazione al sesto posto in graduatoria) formulata dalla difesa della resistente Ca.At., sia la eccezione di improcedibilità del gravame formulata dalla difesa del resistente Comune nell'assunto che la signora Mu. è stata nelle more assunta presso il Comune di Nuoro.

Il concorrente in un concorso pubblico è infatti legittimato a contestare l'ammissione dei soggetti meglio graduati e la graduatoria finale anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071).

Neppure può comportare sopravvenienza di interesse al ricorso proposto contro l'ammissione di concorrenti e la graduatoria finale di un concorso

pubblico la circostanza che la parte ricorrente abbia successivamente conseguito l'assunzione in ruolo presso una diversa Amministrazione. Deve infatti ritenersi che tale accadimento non determini automaticamente il venir meno dell'interesse della parte ricorrente alla copertura del posto dirigenziale oggetto dei provvedimenti impugnati, stante la possibilità di retrodatazione della assunzione, di conseguimento di una qualifica superiore a quella rivestita e di assunzione in una Amministrazione situata in località ritenuta più confacente alle aspettative della parte interessata.

11.- Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

12.- Con riguardo alla ammissione delle candidate At. e O. è stato dedotto con il primo motivo di appello che il T.A.R. avrebbe errato laddove è andato alla ricerca dei vizi nella procedura di concorso derivati dalla partecipazione di dette candidate al procedimento iniziato con l'approvazione del bando, avendo la stessa loro mera partecipazione al procedimento fatto nascere l'obbligo di astensione e la conseguente necessità, "in caso negativo", di esclusione.

La sentenza non si sarebbe pronunciata sulla circostanza che la stessa signora At. avrebbe ammesso la incompatibilità, decidendo a suo piacimento il momento a partire dal quale essa doveva considerarsi rilevante.

La circostanza che l'obbligo di esclusione discende direttamente dalla norma regolamentare violata (art. 6 del d.m. 31 marzo 1994) e dai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa renderebbe inconferente il riferimento contenuto in sentenza alla tassatività e tipicità delle cause di esclusione da un concorso, con inaccettabilità del tentativo di considerare la mancata esclusione legata a mere valutazioni dell'Amministrazione.

12.1.- Osserva la Sezione che il dovere di astensione è funzionale al principio di imparzialità della funzione pubblica, di rilievo costituzionale ex art. 97 della Costituzione, che deve orientare l'interprete ad un'applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di solo potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi.

In termini generali, occorre rammentare che le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c. sono (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 24 gennaio 2013 n. 477) estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità e quindi anche alla materia

concorsuale; esse comunque rivestono un carattere tassativo e sfuggono all'applicazione analogica (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 marzo 2007 n. 1011; id., 26 gennaio 2009 n. 354; id., 19 marzo 2013 n. 1606) all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e, in particolare, la regolarità della composizione delle commissioni giudicatrici.

Ritiene quindi la Sezione che siano applicabili alla fattispecie in esame i principi di cui al primo comma dell'art. 51 del c.p.c., secondo il quale il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto.

Sicuramente applicabili al caso di specie sono poi le disposizioni di cui all'art. 6 del d.m. 31 marzo 1994, che, al comma 1, così recita: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e imparzialità dell'amministrazione".

La norma richiamata ribadisce e dilata il dovere del funzionario pubblico di astenersi dalle pratiche rispetto alle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse privato, e, per i principi in precedenza affermati, deve ritenersi che essa disponga non solo in termini di correttezza e di opportunità, ma anche di obbligo giuridico.

Fermo restando, naturalmente, che quante volte l'obbligo di astensione è desumibile da norme di livello superiore a detto d.m., queste ultime possono e debbono essere applicate con l'efficacia che è loro propria, va rilevato che il dovere di astensione di cui tratta esso d.m., al pari di quello fondato su altre norme, configura non una "incompatibilità" con la funzione ma una "incompatibilità" per singoli affari, e comunque ne comporta l'applicazione nell'ipotesi in cui il componente dell'Organo abbia un interesse proprio e diretto nella procedura, tale da porlo nella veste di parte del procedimento, ovvero, allorché, come nel caso di specie (in cui non è stata dedotta dalla parte che fa valere giudizialmente la censura la illegittimità degli atti adottati dalle componenti di detto Organo), comporta la conseguenza della doverosità della esclusione da parte dell'Amministrazione come candidati ad una procedura concorsuale dei soggetti che hanno in precedenza violato il dovere di astensione dalla fattiva partecipazione alla predisposizione di atti della procedura concorsuale cui intendevano partecipare, a prescindere, in applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, dalla previsione di detta circostanza tra le prescrizioni contenute nel bando a pena di esclusione.

Tanto premesso ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la partecipazione al procedimento di indizione del concorso da parte di dette signore At. ed O., con le modalità e nei termini concretamente posti in essere, comportasse automaticamente l'obbligo di astensione e la conseguente fondatezza della richiesta di annullamento, non dei provvedimenti da esse adottati, ma degli atti impugnati laddove non hanno disposto l'esclusione delle stesse dalla partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto l'effettiva attività procedimentale da esse espletata deve ritenersi che sia stata di rilevanza tale da ingenerare sfiducia nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, a seguito della predisposizione di vari atti della procedura concorsuale, con esercizio di poteri discrezionali al riguardo.

Infatti, come più compiutamente sarà evidenziato in prosieguo, dette signore At. ed O. hanno posto in essere molteplici adempimenti concernenti la gestione del concorso cui hanno poi partecipato, che hanno inciso talmente tanto sulla procedura concorsuale da far nascere sospetti di imparzialità tali da giustificare la loro esclusione dalla procedura concorsuale.

13.- Con il motivo in esame è stato in particolare dedotto, con riguardo alla posizione della signora Or., che sarebbero inconferenti le osservazioni effettuate dal primo giudice con riguardo alla circostanza che la sottoscrizione di una serie di atti della procedura del concorso sarebbe stato atto dovuto e che l'eventuale rifiuto non sarebbe stato legittimamente giustificabile. Ciò in quanto la signora Or. sostituiva il dirigente assente per ferie e non era titolare effettiva della carica, sicché non vi sarebbero state difficoltà nell'incaricare un altro funzionario, stante la dotazione organica del Comune, come poi sarebbe stato fatto; tanto più sarebbe stata irregolare la sua partecipazione al concorso in quanto essa ricopriva la figura di dirigente in forza di contratto a tempo determinato (con interesse a consolidare la sua posizione), tenuto conto del disposto della seconda parte del comma 1 dell'art. 6 di detto d.m., secondo il quale l'obbligo di astensione dei pubblici dipendenti vale anche quando la partecipazione all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità dell'Amministrazione.

Pertanto sarebbe irrilevante la dedotta circostanza che i bandi di concorso allegati alla deliberazione della Giunta Municipale e quelli allegati alla determinazione della signora Or. non fossero tra di loro differenti.

13.1.- Osserva in proposito la Sezione che in primo grado, con riguardo alla posizione della signora Or., la ricorrente aveva formulato la censura che essa candidata, in qualità di dirigente a tempo determinato del settore affari del personale, aveva redatto e approvato il bando di concorso contenente tutti i requisiti per l'ammissione, oltre ad avere emanato la determinazione con la quale era stata decisa la pubblicazione del bando.

Al riguardo il giudice di primo grado ha osservato che risultava che il bando di concorso dalla medesima approvato era stato precedentemente redatto e adottato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 304 del 21 agosto 2000 e che, per espressa disposizione di tale delibera, gli schemi di bando di concorso allegati alla delibera stessa costituivano parte integrante e sostanziale della medesima; inoltre che il bando di concorso "approvato" dalla signora Or. era identico a quello già in precedenza redatto e adottato dalla giunta municipale con la citata deliberazione.

Ritiene la Sezione che le censure di violazione dell'art. 6 del citato d.m. del 31 marzo 1994, nonché del principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa e del principio di astensione dei pubblici dipendenti dalla partecipazione ad atti per i quali abbiano interesse, abbiano trovato riscontro nella realtà, avendo essa candidata, nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari del Personale, effettuato adempimenti solo parzialmente esecutivi concernenti la gestione del concorso, consistenti, nella pubblicazione del bando, nel reperimento dei locali e nella organizzazione logistica della procedura concorsuale.

Anche se la signora Or. non ha stabilito autonomamente clausole del bando, individuato i requisiti di partecipazione, i titoli da valutare o stabilito il contenuto delle relative prove, ha comunque svolto rilevante attività procedimentale di gestione di varie fasi concorsuali idonea a comportare dubbi o sfiducia nell'imparzialità nella predisposizione e svolgimento del concorso de quo, cui intendeva e le è stato poi illegittimamente consentito di partecipare, pur non essendosi in precedenza astenuta dallo svolgimento di detta attività.

14.- Quanto alla posizione della signora At. con il motivo in esame è stato dedotto che la sentenza non si sarebbe pronunciata sulla sua partecipazione ad atti anche di natura discrezionale, anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, come la nomina del segretario del concorso e del responsabile del procedimento.

14.1.- Al riguardo la Sezione osserva che la suddetta signora ha sottoscritto le deliberazioni della Giunta Municipale n. 304 del 21 agosto 2000 e n. 397 del 10 ottobre 2000, come Responsabile del Servizio, esprimendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142/90, nonché ha firmato la determinazione dirigenziale del 26 ottobre 2000, con la quale sono stati nominati i segretari dei concorsi per l'assunzione dei dirigenti, ed ha affidato ad un funzionario del Comune l'incarico di responsabile del procedimento di detti concorsi, tra i quali quello dell'area amministrativa di cui trattasi.

Anche con riguardo a tali attività ritiene il Collegio di doversi discostare dal convincimento del primo giudice e di ritenerle idonee a violare le disposizioni contenute nel citato d.m. ed i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di astensione dei pubblici dipendenti dalla partecipazione ad atti per i quali abbiano interesse.

Pure in questo caso, infatti, le attività sopra descritte erano espressione di attività discrezionale e non vincolata con rilevanti riflessi sullo indizione e sullo svolgimento del concorso di cui trattasi, sicuramente idonei ad ingenerare sfiducia nell'indipendenza ed imparzialità dell'Amministrazione in conseguenza della adozione di provvedimenti con i quali è stato poi consentito alla stessa dipendente di partecipare al concorso stesso come candidata.

15.- Con riguardo agli esaminati motivi di appello il ricorso è quindi fondato e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio con annullamento, in parte qua, dei provvedimenti di ammissione al concorso di cui trattasi delle candidate Carmen At. e Ni.Or., e degli atti consequenziali in epigrafe indicati.

16.- Quanto all'attribuzione del punteggio per titoli di servizio alla candidata C. L. è stato dedotto con l'atto d'appello che essa ha indicato nella domanda di partecipazione di aver prestato servizio dal 18.3.1985 al 15.2.1993 presso l'Amministrazione delle Poste Italiane in qualità di operatore specializzato d'esercizio con diploma, senza indicare la qualifica di inquadramento, che corrispondeva invece alla V qualifica, sicché, sulla base dei criteri per l'attribuzione dei titoli di servizio previsti dall'art. 24 del regolamento dei concorsi (come da verbale n. 1 dell'1.12.2000), nessun punteggio poteva esserle attribuito per servizio prestato in qualifiche inferiori alla VI; invece le sono stati assegnati 0,2 punti.

Quanto all'attuale appellante è stato dedotto che essa aveva indicato nel "curriculum" l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche", quale idonea al concorso a cattedre, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria nell'anno 1992, che rientrerebbe nelle idoneità a concorsi per le quali il regolamento dei concorsi ed il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice prevedeva l'attribuzione di punto 0,50 per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di quattro; nessun punteggio per idoneità a concorsi le sarebbe stato invece attribuito.

Inoltre l'appellante sostiene che, pur avendo indicato tre specializzazioni (pratica notarile dal 15.6.1985 al 15.6.1987, con iscrizione all'Albo dei praticanti, frequenza nell'a.s. 1986/1987 di una scuola privata del notariato e partecipazione ad un master in diritto dell'ordinamento degli EE.LL. per funzionari del Comune di Cagliari, per un totale di 84 ore) le è stato assegnato

solo il punteggio di 0,5, invece di quello massimo di 1,5, spettante per il possesso di tre specializzazioni.

Sarebbe erronea la tesi del primo giudice che la pratica notarile e la frequenza della scuola del notariato non possano essere considerate valutabili ai sensi dell'art. 27, comma 3, punto b), del regolamento per la disciplina dei concorsi (in quanto non sarebbero valutabili specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto messo a concorso), perché non sarebbe stato tenuto conto delle nuove attribuzioni affidate dalla l. n. 127/1997, confluita nel T.U. EE.LL., ai dirigenti degli Enti locali (che sono chiamati a rappresentare all'esterno il Comune, a stipulare contratti ed a cogestire i conseguenti rapporti di natura privatistica), né dell'attinenza di detta pratica e frequenza alle funzioni dirigenziali del settore amministrativo, con acquisizione di capacità non facilmente reperibili.

A seguito dell'accoglimento della sopra indicata richiesta della ricorrente sarebbe superata la decisione del primo giudice, laddove ha dichiarato inammissibili per irrilevanza le restanti richieste della signora Mu. di attribuzione di punti 0,5 e di sottrazione di punto 0,5 alla concorrente signora L.

16.1.- Osserva in proposito la Sezione che il T.A.R. ha condivisibilmente ritenuto che legittimamente la commissione non avesse attribuito alcun punteggio sia per la pratica notarile che per la frequenza nell'anno scolastico della scuola privata del notariato "A. Anselmi" di Roma, non trattandosi di "specializzazioni" valutabili ai sensi dell'articolo 27, comma terzo, punto b), del regolamento per la disciplina dei concorsi, per cui devono essere comunque valutate "le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto messo concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, attestato di operatore a computer, master, specializzazioni, ecc.)".

16.2.- Osserva il Collegio che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4790).

Ciò posto, la Sezione non ritiene affatto irrazionale la decisione della Commissione di concorso di escludere che la pratica notarile e la frequenza di

detta scuola di notariato fossero attività connesse od usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto messo concorso (o per lo stesso espressamente richieste) di dirigente amministrativo di un Comune, titolare di poteri pubblicistici, tenuto conto che le funzioni di ufficiale rogante non sono svolte dai dirigenti ma dal Segretario Comunale.

Le conclusioni sopra riportate consentono di confermare la decisione del primo giudice di prescindere dall'esame delle restanti richieste di attribuzione dell'ulteriore punteggio di punti 0,5 in favore della attuale appellante e di sottrazione di punti 0,2 alla candidata L., atteso che l'eventuale accoglimento delle richieste non potrebbe comunque determinare una modifica di punteggi spettanti alle candidate in questione tale da modificare la relativa posizione in graduatoria.

17.- L'appello deve essere conclusivamente in parte accolto, con riguardo alla ammissione al concorso de quo delle candidate Ca.At. e Ni.Or., e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio, con annullamento, in parte qua, dei provvedimenti di ammissione al concorso di cui trattasi delle candidate suddette e degli atti consequenziali impugnati; nella restante parte, con riguardo al punteggio assegnabile alla appellante e alla signora L., va respinto nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

18.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate e nella parziale reciproca soccombenza delle parti in causa, il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - definitivamente decidendo, accoglie in parte l'appello, con riguardo alla ammissione al concorso de quo delle candidate Ca.At. e Ni.Or., e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio ed annulla, in parte qua, i provvedimenti di ammissione al concorso di cui trattasi delle candidate suddette e gli atti consequenziali in epigrafe indicati; nella restante parte respinge l'appello nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno - Presidente

Francesco Caringella - Consigliere

Carlo Saltelli - Consigliere

Antonio Amicuzzi - Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino - Consigliere

Depositata in Segreteria il 24 luglio 2014.